



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 12 del 11-01-21

**OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 309 del 23-12-20 AD OGGETTO
"APPROVAZIONE STABILIZZAZIONE AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO"**

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in data 23-12-20 è stata adottata la determinazione n. 309 ad oggetto "Approvazione stabilizzazione agente di polizia locale cat. C a tempo pieno ed indeterminato" il cui testo si riporta integralmente di seguito:

"Premesso che l'assunzione di personale nella Pubblica Amministrazione avviene tramite selezione pubblica o nelle altre forme previste dalla Legge e che, a tal fine, sono di riferimento, in particolare:

- *Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 35 con riguardo al reclutamento del personale, art. 36 con riguardo alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale;*
- *Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina le procedure concorsuali;*

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(..) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

Dato atto che con Delibera n. 48 del 26.06.20 è stato adottato il Piano triennale dei fabbisogni del personale che, fra le altre assunzioni, ha previsto quella di Istruttore direttivo tecnico cat. D a tempo pieno ed interminato e quella di Agente di polizia municipale, cat. C a tempo pieno ed interminato ;

Dato atto altresì che con missiva prot. 151116 del 20.11.20 ad oggetto "Adempimenti preliminari alle ordinarie procedure di assunzione – Attivazione procedura ex art. 34 bis D.Lgs 165/01" a firma del segretario comunale del Comune di Amandola indirizzata al Dipartimento della Funzione pubblica e alla Regione Marche è stata chiesta l'assegnazione di personale in disponibilità, per il posto di Istruttore Direttivo tecnico cat. D a tempo pieno ed interminato, ai sensi dell' art. 34 bis D.Lgs 165/01: a tale richiesta è pervenuta risposta negativa da parte della Regione Marche con missiva prot. n. 16393 del 15.12.20 e da parte del Dipartimento della Funzione pubblica con missiva prot. 16727 del 21.12.20;

Considerato che con Delibera n. 14 del 14.02.13 è stato approvato il Regolamento per la selezione del personale, modificato con Delibera n. 138 del 20.11.20.

Considerato altresì che con Delibera n. 158 del 21.12.20 ad oggetto "Piano occupazionale operativo 2020" si è approvato di precedere operativamente all'assunzione di un Istruttore direttivo tecnico Cat. D , a tempo pieno ed interminato avvalendosi della facoltà di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che consente l'assunzione diretta, senza concorso, del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, in possesso delle condizioni previste, al fine di superare il precariato diminuendo il ricorso ai contratti a termine e potenziare professionalità, valorizzandole, che sono state acquisite con rapporto di lavoro a tempo determinato e si è dato mandato,

Dato atto che con Deliberazione n. 147 del 09.12.20, al Segretario comunale di provvedere all'adozione degli atti necessari per la copertura del posto stesso;

Rilevato che l'art. 20, cc. 1-2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (come modificato da ultimo dall'art. 4-bis, c. 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge n. 77/2020) stabilisce:

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso."

Osservato che l'articolo riportato introduce una disciplina, di natura transitoria, finalizzata alla stabilizzazione del personale precario attraverso una valorizzazione delle professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle Pubbliche Amministrazioni e produce effetti solamente per il triennio 2018-2020.

Osservato inoltre che l'attivazione delle procedure di stabilizzazione a favore di personale precario, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non costituisce, per le Pubbliche Amministrazioni, un obbligo bensì una mera facoltà.

Considerato che l'immissione in ruolo del personale precario non è l'effetto automatico delle disposizioni di legge che disciplinano la procedura di stabilizzazione, bensì l'effetto di un'attività di tipo discrezionale che deve necessariamente essere posta in essere dall'Amministrazione interessata, ai fini dell'applicazione della disposizione in commento.

Considerato altresì che, vertendosi in tema di processo di stabilizzazione del personale precario, la relativa normativa, in quanto dettata sia pure in parziale deroga al principio costituzionale del pubblico concorso per accedere ai pubblici uffici, deve considerarsi di stretta interpretazione ed applicazione, né può essere interpretata alla luce di pretesi significati impliciti od inespressi, bensì secondo il significato evincibile dal tenore letterale della parole e dalla loro connessione.

Visto che, con deliberazione n. 147 del 09.12.20 ad oggetto: "Stabilizzazione del personale a tempo determinato ex art. 20, cc. 1-2, D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75 – Indirizzi" si è stabilito, per la copertura dei due posti di cui in premessa, di avvalersi della facoltà sopra descritta, al fine di superare il precariato diminuendo il ricorso ai contratti a termine e potenziare professionalità, valorizzandole, che sono state acquisite con rapporto di lavoro a tempo determinato;

Visto altresì che, con la stessa deliberazione n. 147 del 09.12.20 ad oggetto: "Stabilizzazione del personale a tempo determinato ex art. 20, cc. 1-2, D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75 – Indirizzi" si è anche stabilito che, fra le due possibili procedure da seguire per le stabilizzazioni, ossia le stabilizzazioni dirette di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 che consente l'assunzione diretta, senza concorso, del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, in possesso delle condizioni previste e la procedure concorsuali riservate di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, appaiono più funzionali alle esigenze del Comune di Amandola, fra l'altro in quanto più snelle, le procedure di cui al comma 1 citato.

Precisato che, con la stessa deliberazione n. 147 del 09.12.20 ad oggetto: “Stabilizzazione del personale a tempo determinato ex art. 20, cc. 1-2, D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75 – Indirizzi” si è dato mandato al Segretario comunale di provvedere all'adozione degli atti necessari per la copertura di posti vacanti quali:

- Istruttore direttivo tecnico, cat. D, a tempo pieno ed interminato;*
- Agente di polizia locale, cat. C, a tempo pieno ed indeterminato.*

tramite stabilizzazioni dirette di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che consente l'assunzione diretta, senza concorso, del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, in possesso delle condizioni previste, previa effettuazione di una ricognizione del personale interessato alla stabilizzazione in questione.

Rilevato che sono comunque esclusi dalla fattispecie di cui all'art. 75, cc. 1-2, sopra citato, per quanto compete agli enti locali:

- i contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali;*
- il servizio prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.*

Considerato che, affinché il Segretario comunale possa adottare gli atti necessari per la copertura di posti vacanti quali:

- Istruttore direttivo tecnico, cat. D, a tempo pieno ed interminato;*
- Agente di polizia locale, cat. C, a tempo pieno ed indeterminato.*

tramite stabilizzazioni dirette di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che consente l'assunzione diretta, senza concorso, del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, in possesso delle condizioni previste, è stata effettuata una ricognizione del personale interessato alla stabilizzazione in questione.

Preso atto che da tale ricognizione, di cui alla determinazione n. 303 del 17.12.20 del Responsabile servizio segreteria, risulta che il personale interessato alla stabilizzazione in oggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 è quello indicato nel seguente elenco:

- Arch. Tassi Valentina, Istruttore direttivo tecnico, cat. D, a tempo pieno ed interminato;*
- Pasqualini Monia, Agente di polizia locale, cat. C, a tempo pieno ed indeterminato.*

Dato atto che con determinazione n. 304 del 12.12.20 è stato approvato l'avviso pubblicato per un minimo di tre giorni sul sito istituzionale del Comune di Amandola www.comune.amandola.fm.it, sezione “Bandi di concorso”, insieme al relativo schema di domanda, e che: per accedere al posto di Istruttore direttivo tecnico, cat. D, a tempo pieno ed interminato e al posto di n. 1 Agente di polizia locale, cat. C, a tempo pieno ed indeterminato, basta possedere i tre requisiti di cui all'apposita normativa riportati nell'avviso stesso;

Considerato che le domande presentate sono state quelle di Tassi Valentina, prot. n. 16895 del 22.12.20, nata in Amandola il 28.08.82 per il posto di Istruttore direttivo cat. D a tempo pieno ed interminato e di Maria Monia Pasqualini, prot. n. 16913 del 23.12.20 nata a San Benedetto del Tronto il 28 giugno 1975 per il posto da Agente di Polizia municipale cat. C a tempo pieno ed interminato: i tre requisiti di cui all'apposita normativa riportati nell'avviso sono stati verificati dal Segretario comunale come previsto dall'avviso stesso e risultano essere presenti nel caso di specie.

Considerato il piano delle azioni positive approvato con Deliberazione n. 159 del 21.12.20;

Ritenuto di procedere all'assunzione di Maria Monia Pasqualini per la copertura a tempo pieno ed interminato di n. 1 posto di Agente di polizia municipale, cat. C a tempo pieno ed interminato;

Accertata la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni;*
- il D.Lgs. n. 81 del 15 luglio 2015;*
- il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la stabilizzazione di Maria Monia Pasqualini, in narrativa generalizzata, per la copertura a tempo pieno ed interminato di n. 1 posto Agente di polizia municipale, cat. C a tempo pieno ed interminato, ai sensi dell'art. 20 "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni", c. 1, D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni;

DI DARE ATTO che la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato di Maria Monia Pasqualini per la copertura a tempo pieno ed interminato di n. 1 posto di Agente di polizia municipale, cat. C a tempo pieno ed interminato avrà decorrenza giuridica ed economica dal 01.01.20.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DI ATTESTARE che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad aggiornare le disposizioni contabili e ad emettere il relativo mandato di pagamento;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio on-line ai sensi della normativa vigente."

DATO ATTO che, come si deduce dagli atti preliminari e conseguenti, la stabilizzazione in oggetto non decorre dal 01.01.20 ma dal 01.01.21 e la data del "01.01.20" è dovuta ad un mero errore materiale;

RITENUTO di rettificare la data anzidetta;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 81 del 15 luglio 2015;
- il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI RETTIFICARE la determinazione n. 309 del 23.12.20 ad oggetto “Approvazione stabilizzazione agente di polizia locale cat. C a tempo pieno ed indeterminato” in quanto la stabilizzazione di Maria Monia Pasqualini, in narrativa generalizzata, per la copertura a tempo pieno ed interminato di n. 1 posto Agente di polizia municipale, cat. C a tempo pieno ed interminato, ai sensi dell'art. 20 “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, c. 1, D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, ha decorrenza giuridica ed economica dal 01.01.21 e non dal 01.01.20.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DI ATTESTARE che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad aggiornare le disposizioni contabili e ad emettere il relativo mandato di pagamento;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio on-line ai sensi della normativa vigente.”

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Giuliana Nerla

